

## **Sentenza n. 157 depositata il 25 giugno 2019**

**Materia:** Ordinamento civile

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Supposta violazione **degli artt. 117 secondo comma, lett. l) e 3 della Cost.**

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** Legge della Regione Abruzzo 18 giugno 2018, n.14 (Disposizioni in materia sanitaria)

**Esito:** Illegittimità costituzionale della Legge della Regione Abruzzo 18 giugno 2018, n.14 (Disposizioni in materia sanitaria)

Oggetto della questione di legittimità costituzionale è la legge della Regione Abruzzo 18 giugno 2018, n. 14, recante disposizioni in materia sanitaria, che ha confermato, ai medici di continuità assistenziale, l'indennità aggiuntiva, per particolari condizioni di disagio e difficoltà, già prevista dall'art. 13, comma 1, Capo II, dell'Accordo Integrativo Regionale approvato con Deliberazione di Giunta della Regione Abruzzo n. 916 del 9 agosto 2006.

E' utile anticipare in premessa che la Procura regionale della Corte dei Conti, avviando un'indagine in riferimento agli oneri di finanza pubblica, ha ritenuto che la previsione dell'indennità di disagio, contenuta nell'Accordo Integrativo Regionale del 2006, sia contrastante con l'Accordo Collettivo Nazionale disciplinante i rapporti professionali dei medici di medicina generale, approvato il 23 marzo 2005, e successivamente modificato e integrato il 29 luglio 2009.

L'Accordo Collettivo Nazionale prevede, infatti, che la struttura del compenso dei medici di medicina generale sia definita dalla contrattazione nazionale e non dalla contrattazione integrativa regionale (art.3); stabilisce, inoltre, l'entità del compenso orario per l'attività svolta (art.72); prevede, infine, le quote aggiuntive di compenso (art.67) per la partecipazione del medico alle attività previste dagli accordi regionali e aziendali; e non facendo affatto menzione alla indennità di disagio o di rischio, non consente, pertanto, all'Accordo Integrativo Regionale di innovare in tal senso.

A seguito della ricordata indagine della Procura della Corte dei Conti, la Regione Abruzzo ha adottato la Deliberazione di Giunta Regionale n. 398 del 18 luglio 2017 che ha sospeso l'erogazione dell'indennità sospettata di illegittimità. Successivamente, in data 18 giugno 2018, la medesima Regione ha adottato la l.r. n. 14, che ha legittimato l'avvenuta erogazione dell'indennità di disagio fino all'approvazione della DGR n. 398 (18 luglio 2017), determinando così una sostituzione della fonte del diritto: la legge si è sostituita alla fonte negoziale-amministrativa (l'Accordo Integrativo Regionale, approvato con DGR n.916 del 2016).

La Legge della Regione Abruzzo n.14 del 2018, confermando l'indennità di disagio ai medici di continuità assistenziale, è intervenuta, per il ricorrente, in materia afferente all'ordinamento civile, riservata alla competenza dello Stato ai sensi dell'art.117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha, inoltre, censurato la legge regionale per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3, Cost, ritenendo che l'intervento regionale operi una differenziazione tra i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie erogate nella Regione Abruzzo da quelli afferenti alle prestazioni erogate nel restante territorio nazionale.

La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta fondata dalla Corte.

La continuità assistenziale, che garantisce l'assistenza di medicina generale e del pediatra di libera scelta negli orari non serviti, è configurata come livello essenziale di prestazione sanitaria erogata dai medici in rapporto convenzionale con le ASL. Quanto al rapporto di lavoro in convenzione, lo stesso viene considerato dalla Cassazione rapporto privatistico di lavoro autonomo di tipo professionale con la Pubblica Amministrazione che, per la particolare disciplina, è definito di parasubordinazione.

Pur essendo tale rapporto di lavoro di natura professionale, la normativa statale (legge n. 833 del 1978 istitutiva del servizio sanitario nazionale, d.lgs. n. 502 del 1992, d. lgs 165 del 2001) ne rimanda la disciplina alla negoziazione collettiva, assicurando la necessaria uniformità delle prestazioni sul territorio nazionale attraverso la piena conformità delle convenzioni alle previsioni dei contratti collettivi. Infine, nei rapporti tra i diversi livelli di negoziazione, l'art. 40 del d. lgs n. 165 del 2001 stabilisce, che *la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali*. Quest'ultimi, pertanto non possono essere disattesi né derogati dagli Accordi Integrativi Regionali.

E' ricordata in proposito la sentenza della Corte costituzionale n.186 del 2018, nella quale viene affermato che il rapporto di lavoro dei medici in convenzione, nonostante la particolarità della disciplina e il concetto di parasubordinazione ad essa riferito, nell'elaborazione giurisprudenziale non presenta differenze apprezzabili dal rapporto di lavoro contrattualizzato e che la materia "*è certamente parte dell'ordinamento civile ...*, in quanto, *si inserisce nel peculiare sistema integrato delle fonti cui la legge statale pone un forte presidio per garantirne la necessaria uniformità*".

Consegue da quanto sopra sintetizzato che - vertendo la disciplina sul rapporto di lavoro dei medici di continuità assistenziale nella materia "ordinamento civile", riservata alla legislazione statale ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett.l), Costituzione - la Regione Abruzzo era incompetente ad adottare la l.r. n.14 del 2018 che, pertanto, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.